



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:45 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTA
1	GASTALDI Flavio	PRESIDENTE	Sì
2	PETTE' Anna Maria	CONSIGLIERE	Sì
3	TOSCO Alberto	CONSIGLIERE	Sì
4	MONDINO Luigi	CONSIGLIERE	Sì
5	ORIGLIA Costanzo	CONSIGLIERE	Sì
6	ORIGLIA Sara	CONSIGLIERE	Sì
7	LISSANDRO Noemi	CONSIGLIERE	Sì
8	RUFFINO Davide	CONSIGLIERE	Sì
9	LA MATTINA Manar	CONSIGLIERE	Sì
10	ROCCA Enrico	CONSIGLIERE	Sì
11	GRAGLIA Nicola	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:			11
Totale Assenti:			0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Presidente, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

come previsto dall'art. 5, c. 2 del testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D. Lgs. N. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.09.2017, ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Dato atto, in particolare, di quanto segue:

In merito alla partecipazione nella società Alpi Acque s.p.a:

- Il Comune detiene una partecipazione nella Società Alpi Acque Spa (1,45%);
- Nella precedente rilevazione relativa all'esercizio 2023, approvata con deliberazione n. 48 in data 16.12.2024, il Consiglio Comunale deliberava il mantenimento della partecipazione in detta società, prendendo atto che:
 - o la Società Alpiacque s.p.a. era una società a capitale misto pubblico privato, la quale svolgeva attualmente per il Comune la gestione del Servizio Idrico Integrato e che risultava, pertanto, necessaria;
 - o in riferimento alla deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito (EGATO) adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6, con la quale si prevede che la gestione del Servizio Idrico Integrato d'ambito venga affidata alla Società Consortile Gestori Servizi Idrici S.C.R.L. (CO.GE.SI), a capitale totalmente pubblico, che operi secondo le modalità proprie degli affidamenti in house, la società Alpi Acque non aveva adeguato il proprio statuto alle prescrizioni normative previste della legislazione vigente per la tipologia di società prescelta dall'EGATO;
 - o l'affidamento disposto dalla deliberazione dell'EGATO sarebbe dovuto divenire effettivo dal 1° luglio 2019 per i Comuni già gestiti dai Gestori interamente pubblici; per quanto riguarda i Comuni gestiti da gestori privati o a partecipazione mista pubblico-privata, il Gestore affidatario avrebbe dovuto provvedere al pagamento, a favore del Gestore uscente, del Valore Residuo (VR), ai sensi dell'art. 153 del d.lg. n. 152/2006 e della "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato", di cui alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015, 656/2015/R/ldr, trasferendo, a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio;
 - o la società Alpi Acque, nella sua configurazione di società mista, pur non possedendo i requisiti per continuare a gestire il servizio idrico per conto dei comuni soci, in attesa della liquidazione del valore industriale residuo e del subentro dell'affidatario, quantomeno nelle more del citato periodo transitorio, veniva confermata strategica e necessaria per lo svolgimento del servizio, con riserva di ulteriori provvedimenti in attesa della conclusione del procedimento di determinazione e corresponsione del valore industriale residuo (V.I.R.) e conseguente subentro del nuovo gestore e ciò anche in considerazione del carattere sovracomunale del servizio idrico;
- Nel corso dell'anno 2024 il Comune di Genola, unitamente agli altri comuni soci, alla luce delle deliberazioni EGATO n. 12/2018 e n. 6/2019, in alternativa alla liquidazione ad Alpi Acque del valore residuo, ha valutato conforme al modello di gestione in house del servizio idrico integrato il mantenimento della struttura organizzativa dell'ALPIACQUE, attraverso il recesso consensuale integrale del socio privato Egea Acque, la successiva modifica del relativo statuto sociale volta a configurare la società come entità in house dei Comuni soci e il conseguente ingresso della medesima come società consorziata in CO.GE.S.I.;
- La società Alpiacque iniziava quindi il percorso programmato dalle assemblee consiliari comunali di talché alla data del 31.12.2024 la compagine societaria di Alpi Acque era interamente pubblica, a seguito del recesso consensuale integrale del socio privato;
- Tale percorso veniva perfezionato nel corso del 2025, con l'ingresso di ALPIACQUE s.p.a. nel capitale della consorziata Co.GE.SI. quale gestore del Servizio Idrico Integrato a livello di

ambito Provinciale n. 4;

PREMESSO quanto sopra, considerata la natura interamente pubblica di ALPIACQUE s.p.a., l'acquisto da parte del Comune, della partecipazione indiretta in CO.GE.S.I. per il tramite della medesima, la natura di società in house e la gestione, tramite CO.GE.SI., del Servizio Idrico Integrato, conformemente alle deliberazioni dell'EGATO sopra richiamate, si stabilisce il mantenimento della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, let. a) del D. Lgs. 175/2016 (TUSP).

In merito alla partecipazione nella società Fingranda s.p.a.:

Visto l'esito dell'analisi dell'assetto delle società partecipate per l'anno 2024 come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, dal cui risultato si prende atto di adottare il seguente piano di razionalizzazione:

- Dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a un milione di euro. La Società è in Liquidazione; con nota in data 7 settembre 2018, la citata Società ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ne ha deliberato la messa in liquidazione e che la procedura di liquidazione è assorbente rispetto alle procedure di recesso dei soci, e che pertanto si sarebbe proceduto a una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. Il liquidatore in data 29.11.2024 aveva comunicato lo stato di attuazione delle alienazioni programmate, rilevando la difficoltà di cessione della partecipazione in Calore Verde srl (ultimo asset di fatto rimasto nell'attivo) per mancanza di acquirenti interessati; in data 5.12.2025 ha comunicato di non aver ancora individuato alcun acquirente, segnalando quindi difficoltà nella chiusura della liquidazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato con le precedenti deliberazioni consiliari di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 TUSP;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di mantenere le partecipazioni come individuate nell'allegato alla presente deliberazione, per le motivazioni ivi riportate;
- di mantenere, in particolare, la partecipazione in ALPIACQUE s.p.a., per la ragioni di cui in premessa;

- di individuare specificatamente la seguente azione di razionalizzazione: Società Fingranda s.p.a.:
Dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a un milione di euro. La Società è in Liquidazione; con nota in data 7 settembre 2018, la citata Società ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ne ha deliberato la messa in liquidazione e che la procedura di liquidazione è assorbente rispetto alle procedure di recesso dei soci, e che pertanto si sarebbe proceduto a una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. Il liquidatore in data 29.11.2024 aveva comunicato lo stato di attuazione delle alienazioni programmate, rilevando la difficoltà di cessione della partecipazione in Calore Verde srl (ultimo asset di fatto rimasto nell'attivo) per mancanza di acquirenti interessati; in data 5.12.2025 ha comunicato di non aver ancora individuato alcun acquirente, segnalando quindi difficoltà nella chiusura della liquidazione.
- Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c. 1 e 3 TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente
GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Genola, li 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE